

**Comune di Verona
Sessione ordinaria di Consiglio Comunale
Proposta di Deliberazione N. 9 dell'ODG**

Oggetto: CONSIGLIO COMUNALE - ADOZIONE "CODICE DI COMPORTAMENTO PER GLI ELETTI NEL COMUNE DI VERONA".

Signori/e Consiglieri/e,

Il Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d'Europa, prendendo in considerazione i testi in vigore all'interno degli Stati membri e i lavori internazionali pertinenti, ha elaborato ed approvato nel giugno 1999 il progetto di Codice di comportamento per gli eletti locali e regionali, trasmesso con raccomandazione ai governi nazionali degli Stati membri, affinché quest'ultimi possano tenerne conto al momento dei cambiamenti legislativi o delle campagne di promozione dei valori etici su scala nazionale.

La necessità del codice è stata dettata dal moltiplicarsi degli scandali giudiziari che ha visto implicati responsabili politici a seguito di atti e azioni compiute nell'esercizio delle loro funzioni.

Ad oggi persistono le condizioni che hanno motivato l'adozione del progetto, nonostante molti dei suoi principi siano stati nel corso degli anni introdotti nelle legislazioni nazionali ed in particolare in quella italiana. Appare quindi opportuno che il nostro Comune faccia integralmente propri quei principi, per ribadire il primato dell'interesse pubblico e dello spirito di servizio che deve sempre improntare le scelte e le azioni degli amministratori locali: adottare e far proprio il Codice rappresenterebbe infatti un forte impegno ad un comportamento etico irreprensibile per correttezza ed onestà politica ed amministrativa che viene preso dai candidati durante la campagna elettorale e successivamente al momento della loro elezione nei confronti dei cittadini-elettori.

La promozione del codice Europeo di comportamento permette in sostanza di accrescere la fiducia fra la classe politica locale ed i cittadini. Questo legame di fiducia è indispensabile affinché un eletto possa portare a buon fine il proprio mandato: la definizione degli obblighi etici che gravano sugli amministratori locali permette di chiarire il loro ruolo e la loro missione, evidenziando soprattutto l'importanza di quest'ultima.

In questo particolare momento storico, dove alla crisi economica si accompagna una crisi di valori etici diffusa, appare quindi evidente l'urgenza di dare segnali forti e univoci all'opinione pubblica in materia di trasparenza dei comportamenti delle forze politiche e degli amministratori pubblici, condizione necessaria e indispensabile per garantire democrazia e partecipazione consapevole alla gestione della cosa pubblica.

In quest'ottica, l'adozione del Codice di comportamento valorizza il ruolo di indirizzo e controllo del Consiglio Comunale, nel quadro della ridefinizione delle competenze a suo

tempo operata dalla legge 142 del 1990 e soprattutto dopo l'introduzione nel nostro ordinamento dell'elezione diretta dei sindaci.

Per quanto sopra esposto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Viste le vicende che i media nazionali riportano riguardo ad inchieste in sviluppo in varie parti del nostro Paese su azioni illegali e poco trasparenti poste in essere da rappresentanze politiche ed imprenditoriali;
- Visto l'impegno del Governo e degli organismi regionali per la lotta alla corruzione per l'affermazione della legalità e della trasparenza nelle istituzioni locali e nazionali (Commissione indipendente per la trasparenza e l'integrità delle Amm.ni pubbliche), Anticorruzione (Commissione anticorruzione), Greco (Group of States against Corruption);
- Visto l'impegno dell'ANCI sui medesimi temi (Carta di Lamezia, Codice etico ANCI, Protocollo d'intesa ANCI-Min. PA innovazione – Transparency patti di integrità)
- Vista la sussistenza già operativa di codici etici e disciplinari per il personale professionale delle amministrazioni locali (art. 6 Regolam. Ordinam. Uffici e servizi del comune di Verona);
- Visto il Codice Etico Funzione Pubblica del 28/11/2000;
- Visti l'art. 78, comma 1 del D.lgs. 267/2000;
- Vista la Circolare n. 1/2004 del Ministero dell'Interno;
- Visto l'art. 10 comma 3 e l'art. 42 dello Statuto comunale di Verona;
- Visto l'art. 2 del Regolamento del comune di Verona in materia di procedimento amministrativo;
- Facendo proprio il "preambolo" approvato dal Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d'Europa, il 17/06/1999 e riportato nell'allegato Codice di comportamento per gli eletti locali e regionali, nel testo allegato al presente provvedimento
- Considerato che già il 31/08/2004 il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa ha approvato un Codice etico degli eletti che, a tutt'oggi, non risulta ancora adottato dal Consiglio comunale di Verona;
- Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e precisamente:

- che in data 06/09//2011 il Dirigente del Settore Segreteria del Consiglio ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa con esclusivo riferimento all'iter della proposta di deliberazione indicata in oggetto";

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SEGRETARIA DEL CONSIGLIO

f.to Dott. Giuseppe Baratta

- che in data 06/09//2011 il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "ai sensi e per gli effetti

dall'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, si dichiara la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione in oggetto”;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO f.to Dott. Marco Borghesi

- **Che detti pareri sono stati confermati in data 07/12/2011 sulla nuova versione della proposta emendata dalla Commissione 1^ del 05/12/2011;**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SEGRETERIA DEL CONSIGLIO** f.to Dott. Giuseppe Baratta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO f.to Dott. Marco Borghesi

DELIBERA

- di adottare per le motivazioni espresse in narrativa, il Codice di comportamento per gli eletti locali del Comune di Verona, secondo il testo allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, basato sul progetto proposto dal Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d'Europa;
- di vincolare i consiglieri, il Sindaco e la giunta al suo rispetto.

Il Dirigente del Settore Segreteria del Consiglio provvederà all'esecuzione.

Tutte le Unità ed i Settori sono invitati a collaborare per l'esecuzione del presente provvedimento.

Gennaio 2012

Il Consigliere Stefano Valdegamberi

Codice di comportamento per gli eletti nel Comune di Verona

TITOLO I - CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1 - Definizione dell'eletto

Ai fini del presente Codice, il termine "eletto" designa qualsiasi soggetto che eserciti un mandato politico-amministrativo conferitogli mediante elezione primaria (elezione da parte del corpo elettorale) o secondaria (elezione a funzioni esecutive da parte dell'amministrazione comunale) nel Comune di Verona, **compresi gli amministratori nominati dal Comune di Verona nelle società ed enti partecipati.**

Articolo 2 - Definizione delle funzioni

Ai fini del presente Codice, il termine "funzioni" designa il mandato conferito tramite elezione primaria o secondaria e l'insieme delle funzioni esercitate dall'eletto in virtù di detto mandato primario o secondario.

Articolo 3 - Oggetto del Codice

L'oggetto di questo codice consiste nello specificare norme di comportamento che gli eletti sono soggetti ad osservare nello svolgimento delle loro funzioni e nell'informare i cittadini circa le norme di comportamento che possono a buon diritto aspettarsi dagli eletti.

TITOLO II - PRINCIPI GENERALI

Articolo 4 - Primato della legge e dell'interesse generale

Gli eletti amministrano in virtù della legge e debbono in qualunque momento agire conformemente ad essa. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto persegue l'interesse generale e non il proprio interesse personale diretto o indiretto, o l'interesse particolare di persone o di gruppi di persone allo scopo di ottenere un interesse personale diretto o indiretto.

Articolo 5 - Obiettivi dell'esercizio del mandato

L'eletto garantisce un esercizio diligente, trasparente e motivato delle proprie funzioni.

Articolo 6 - Esercizio del mandato

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto rispetta le competenze e le prerogative di qualsiasi altro mandatario politico o dipendente pubblico.

Si astiene dall'incitare o dal concorrere e si oppone alla violazione dei principi enumerati nel presente titolo, da parte di qualsiasi altro incaricato politico o dipendente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni.

TITOLO III - OBBLIGHI SPECIFICI

Capitolo 1 - Accesso alla funzione

Articolo 7 - Regole in materia di campagna elettorale

La campagna elettorale del candidato è volta a diffondere e a spiegare il programma politico del candidato stesso.

Egli si astiene dall'ottenere qualsiasi suffragio con mezzi che non siano la persuasione o il convincimento.

In particolare, si astiene dal cercare di ottenere suffragi con la diffamazione degli altri candidati, con la violenza e/o con le minacce, con la manipolazione delle liste elettorali e/o dei risultati della votazione, nonché con la concessione di vantaggi o di promesse di vantaggi.

Capitolo 2 - Esercizio della funzione

Articolo 8 - Clientelismo

L'eletto si astiene dall'esercitare le proprie funzioni o dall'utilizzare le prerogative legate alla sua carica nell'interesse particolare di individui o di gruppi di individui allo scopo di ottenere un interesse personale diretto o indiretto.

Articolo 9 - Esercizio di competenze a proprio vantaggio

L'eletto si astiene dall'esercitare le proprie funzioni o dall'utilizzare le prerogative connesse con la sua carica in vista del proprio interesse particolare personale diretto o indiretto.

Articolo 10 - Conflitto d'interesse

Quando vi siano degli interessi personali diretti o indiretti nelle pratiche che sono oggetto di un esame da parte del consiglio o di un organo esecutivo, l'eletto s'impegna a dichiarare questi interessi prima della deliberazione e della votazione. L'eletto si astiene dal prender parte a qualsiasi delibera o votazione che abbia come oggetto un interesse personale diretto o indiretto.

Articolo 11 - Cumulo

L'eletto si sottopone a qualsiasi regolamentazione in vigore volta a limitare il cumulo dei mandati politici.

L'eletto si astiene dall'esercitare altri incarichi politici che gli impediscano di esercitare il proprio mandato di eletto locale.

L'eletto si astiene dall'esercitare cariche, professioni, mandati o incarichi che suppongono un controllo sulle sue funzioni di eletto o che, secondo le sue funzioni di eletto, avrebbe il compito di controllare.

Articolo 12 - Esercizio delle competenze discrezionali

Nell'esercizio delle sue competenze discrezionali, l'eletto si astiene dal concedersi un vantaggio personale diretto o indiretto, o dal concedere un vantaggio a una persona o a un gruppo di persone, allo scopo di ottenere un vantaggio personale diretto o indiretto.

Integra alla sua decisione una motivazione circostanziata che riprenda l'insieme degli elementi che hanno determinato la sua decisione, e in particolare le disposizioni della regolamentazione applicabile, come anche gli elementi che dimostrano la conformità della sua decisione a questa regolamentazione.

In assenza di regolamentazione, la sua motivazione comprende gli elementi che dimostrano il carattere proporzionato, equo e conforme all'interesse generale della sua decisione.

Articolo 13 - Divieto di corruzione

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto si astiene da qualsiasi tipo di comportamento di corruzione attiva o passiva quale definito nella regolamentazione penale nazionale o internazionale vigente.

Articolo 14 - Rispetto della disciplina di bilancio e finanziaria

L'eletto s'impegna a rispettare la disciplina di bilancio e finanziaria, garanzia della buona gestione del pubblico denaro, così com'è definita dalla legislazione nazionale pertinente in vigore.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto si astiene da ogni atto destinato a deviare dal loro scopo i fondi e/o le sovvenzioni pubbliche. Si astiene da qualsiasi azione il cui obiettivo consista nell'utilizzare a scopi personali diretti o indiretti fondi e/o sovvenzioni pubbliche.

Capitolo 3 - Cessazione di funzioni

Articolo 15 - Divieto di assicurarsi preventivamente alcuni incarichi

Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'eletto si astiene dal prendere provvedimenti che gli assicurino un vantaggio personale professionale futuro, dopo la cessazione delle sue funzioni:

- in seno a entità pubbliche o private che si trovavano sotto il suo controllo durante l'esercizio delle sue funzioni;
- in seno a entità pubbliche o private con le quali ha allacciato rapporti contrattuali durante l'esercizio delle sue funzioni;
- in seno a entità pubbliche o private che sono state create durante l'esercizio delle sue funzioni e in virtù di esse.

TITOLO IV - MEZZI DI CONTROLLO

Capitolo 1 - Accesso alla carica

Articolo 16 - Limitazione e dichiarazione delle spese elettorali

Nell'ambito della sua campagna elettorale, il candidato limita l'ammontare delle sue spese elettorali in maniera proporzionata e ragionevole.

Attua tutti i provvedimenti imposti dalla regolamentazione in vigore volti a rendere pubblica l'origine e l'importo degli introiti utilizzati durante la campagna elettorale, nonché la natura e l'importo delle sue spese.

In mancanza di regolamentazione vigente, comunica questi dati su semplice richiesta.

Capitolo 2 - Esercizio della funzione

Articolo 17 - Dichiarazione d'interessi

L'eletto attua diligentemente ogni provvedimento imposto dalla regolamentazione in vigore volto a rendere pubblico o a controllare i suoi interessi personali diretti o indiretti, i mandati, le funzioni e professioni che esercita o l'evoluzione della sua situazione patrimoniale.

In mancanza di regolamentazione vigente, comunica questi dati su semplice richiesta.

Articolo 18 - Rispetto dei controlli interni ed esterni

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto si astiene dall'ostacolare l'esercizio di un controllo motivato e trasparente dell'esercizio delle sue funzioni da parte delle autorità di controllo interno o esterno competenti.

Attua diligentemente le decisioni esecutorie o definitive di queste autorità.

La motivazione delle decisioni o degli atti che sono sottoposti a queste autorità di controllo si accompagna alla menzione espressa dell'esistenza di questi controlli e della precisa identificazione delle autorità competenti.

TITOLO V - RAPPORTI CON I CITTADINI

Articolo 19 - Pubblicità e motivazione delle decisioni

L'eletto è responsabile per la durata del suo mandato nei confronti della popolazione locale nel suo complesso.

L'eletto abbina ogni decisione di fare o di non fare ad una motivazione circostanziata che riprenda l'insieme degli elementi su cui si basa e in particolare le disposizioni della regolamentazione applicabile, come anche gli elementi che dimostrano la conformità della sua decisione a questa regolamentazione.

In caso di confidenzialità, la deve motivare, sviluppando gli elementi che impongono detta confidenzialità.

Risponde diligentemente a qualsiasi richiesta procedente dai cittadini relativa allo svolgimento delle sue mansioni, alla loro motivazione o al funzionamento dei servizi di cui è responsabile. Incoraggia e sviluppa ogni provvedimento che favorisca la trasparenza delle sue competenze, dell'esercizio delle sue competenze e del funzionamento dei servizi di cui ha la responsabilità.

TITOLO VI - RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE

Articolo 20 - Assunzione del personale

L'eletto s'impegna ad impedire ogni reclutamento di personale amministrativo basato su principi che non siano il riconoscimento dei meriti e delle competenze professionali e/o a scopi diversi dai bisogni del servizio.

In caso di reclutamento o di promozione del personale, l'eletto prende una decisione obiettiva, motivata e diligente.

Articolo 21 - Rispetto della missione dell'amministrazione

Nel contesto dell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto rispetta la missione affidata all'amministrazione di cui è responsabile, senza pregiudizio dell'esercizio legittimo del suo potere gerarchico.

Si astiene dal chiedere o dall'esigere da parte di un pubblico dipendente l'esecuzione di qualsiasi atto o qualsiasi astensione da cui possa derivargli un vantaggio personale diretto o indiretto, o che permetta un vantaggio a persone o a gruppi di persone allo scopo di ottenere un vantaggio personale diretto o indiretto.

Articolo 22 - Valorizzazione della missione dell'amministrazione

Nell'ambito dell'esercizio delle sue mansioni, l'eletto fa in modo di valorizzare il ruolo e gli incarichi della sua amministrazione.

Incoraggia e sviluppa ogni provvedimento volto a favorire un miglioramento dei servizi di cui è responsabile, nonché la motivazione del loro personale.

TITOLO VII - RAPPORTI CON I MASS MEDIA

Articolo 23 - Informazioni

L'eletto risponde in maniera diligente, sincera e completa a qualsiasi richiesta d'informazione da parte dai mass media per quanto riguarda l'esercizio delle sue funzioni, ad esclusione di informazioni confidenziali o di informazioni circa la vita privata dell'eletto o di un terzo.

Incoraggia e sviluppa ogni misura che vada a favore della diffusione presso i mass media di informazioni sulle sue competenze, sull'esercizio delle sue funzioni e sul funzionamento dei servizi che si trovano sotto la sua responsabilità.

TITOLO VIII - INFORMAZIONE, DIFFUSIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Articolo 24 - Diffusione del Codice presso gli eletti

L'eletto s'impegna ad aver letto e capito l'insieme delle disposizioni del presente Codice come pure le regolamentazioni cui fa riferimento e dichiara di avere la volontà di lasciarsi guidare dalle disposizioni del Codice.

Articolo 25 - Diffusione del Codice presso i cittadini, i dipendenti e i mass media

Incoraggia e sviluppa qualsiasi provvedimento volto a favorire la diffusione del presente Codice e la sensibilizzazione ai principi in esso elencati, presso i dipendenti di cui si assume la responsabilità, presso i cittadini ed i mass media.